

+



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Via Roma, 10 – c.a.p. 36076
Tel. 0445-793320 – Fax 0445-793329
e-mail tecno@comune.recoaroterme.vi.it

C.F. P.I. 00192560241
segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 2559

di Reg. Ord. N° 15

li, 15/03/2017

OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale è stata segnalata e rilevata la diffusione della Processionaria del pino;
- ai sensi dell'art. 1 del D.M 30 ottobre 2007, la lotta contro la Processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree in particolare numerose varietà di pino;
- tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e gli animali che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, poiché le sotole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze ad effetto urticante;

CONSIDERATO che trascurando, tale infestazione, si favorisce la diffusione di questi lepidotteri sull'intero territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATI

- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Ministeriale per le politiche agricole, alimentari e forestali del 30/10/2007;
- il Decreto della Regione del Veneto n° 9 del 23/09/2008;
- il D.M. 30/10/2007;
- l'art. 3, comma 4, della Legge 241/90;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nella loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi di Processionaria dei pini ed in particolare il pino nero, pino silvestre, pino marittimo, pino d'aleppo, pino domestico, pino strobo, pino mugo e

cedri; nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e distruzione degli stessi a cura del proprietario o rivolgendosi a ditte specializzate;

2. E' fatto ASSOLUTO DIVIETO di depositare rami con nidi di Processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale.

Agli Organi addetti al controllo, di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche, è demandata la verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza e la verbalizzazione delle eventuali violazioni.

La violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione ex art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa.

AVVISA

1. che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari delle aree verdi e boschive interessate;
2. che l'Ufficio Igiene Pubblica, presso la Direzione del Territorio- Via San Lorenzo n. 4, Valdagno, è a disposizione per ogni informazione in materia;

DISPONE

- a) L'invio della presente Ordinanza per le verifiche di propria competenza:
 - all'ULSS n. N 5 – Servizio Igiene e sanità Pubblica e Servizio Veterinario – Arzignano
 - al Consorzio di Polizia Locale Valleagno – Valdagno
 - alla Regione Carabinieri Forestale Veneto Stazione di Valdagno
- b) che del presente provvedimento sia data ampia pubblicità mediante pubblicazione di copia dell'atto all'Albo on-line e sul sito Internet del Comune di Recoaro Terme

RAMMENTA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Il SINDACO
(Dott. Giovanni Ceola)

